

PROVVEDIMENTO IVASS N. 143 DEL 12 MARZO 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 13 marzo 2024

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 1/2024, concernente le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 52/2022, attuativo delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli, al fine di allinearne le disposizioni alle modifiche introdotte al decreto legge n. 73/2022 dal decreto legge n. 131/2023 e alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto dell'8 febbraio 2024.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di ANIA - Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici.

Le osservazioni ricevute, visionabili cliccando sul nome del commentatore, sono altresì riportate nel prospetto allegato dove, per ciascuna osservazione generale e per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Provvedimento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 1/2024 è pubblicato il testo del Provvedimento che modifica il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2024

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 143 DEL 12 MARZO 2024

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna è indicata la lettera del comma dell’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella sesta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella settima colonna è indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

n.	Commentatore	Articolo	Comma	Lettera	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali			<p>Ringraziando per l’opportunità di commentare il documento in consultazione in oggetto, vi riportiamo di seguito una osservazione di carattere generale.</p> <p>Gli allegati A, B e C forniscono un’esposizione per flussi, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Da tale esposizione i dividendi che residuano dall’effetto</p>	<p>Proposta accolta</p> <p>Con riferimento al paragrafo “<i>Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile – riserva indisponibile e</i></p>

			<p>impegni verso gli assicurati” relativo all’esercizio 2022 non sono considerati nell’ambito dell’”effetto impegni verso gli assicurati” relativo all’esercizio 2023, ma possono essere distribuiti come residuo del 2022.</p> <p>Ad avviso di questa Associazione, è preferibile utilizzare una riesposizione per stock, che mostri i dividendi che possono essere distribuiti (cioè, l’”effetto impegni verso gli assicurati”), senza determinare duplicazioni, a valere sullo stock di minusvalenze sospese nell’esercizio 2023.</p>	<p><i>distribuzione di dividendi (D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)”,</i> gli allegati A, B e C sono stati allineati a una riesposizione per stock di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2023.</p>
2	ANIA	Osservazioni generali	<p>Essendo la proposta di modifica legata all’emanazione del decreto del MEF che introduce la facoltà di cui all’art.45 comma 3-duodecies del Decreto Legge 21 giugno 2022 n.73, peraltro, viste le tempistiche ridotte e il fatto che molte compagnie hanno ormai chiuso i loro bilanci a ridosso della consultazione, si propone, per le imprese che non intendano adottare la suddetta facoltà, di non richiedere la documentazione integrativa prevista dal documento in consultazione.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>L’informativa di nota integrativa di cui all’allegato A consente di avere informazioni comparabili sugli effetti della scelta delle imprese di assicurazione di adottare la facoltà di cui all’articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge 21 giugno 2022 n.73. Da tale facoltà, infatti, discende quanto previsto dal comma 3-decies del medesimo articolo (incluso, il terzo periodo prorogato per l’esercizio</p>

						2023 con l'attuazione del comma 3-duodecies).
3	ANIA	5	1 e 6		<p>L'Istituto, nel commentare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2024, riporta quanto "RITENUTO" in premessa al detto decreto laddove si afferma che <i>"Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ... ha esteso a tutto l'esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di determinare la riserva indisponibile tenendo conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi"</i>.</p> <p>All'interno della Relazione di accompagnamento del documento in consultazione IVASS si legge: <i>"il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso a tutto l'esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di tenere conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Il medesimo decreto ha previsto che le imprese determinino l'ammontare degli utili distribuibili tenendo conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022"</i>.</p> <p>Peraltro, nell'allegato B – punto 1. si precisa che <i>"Le imprese che ... non hanno tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati..."</i>, sembrando prevedere di nuovo un'opzione sulla determinazione della riserva indisponibile.</p>	Proposta accolta

					<p>Si propone pertanto di modificare anche conseguentemente il testo dell'articolato, come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 5, comma 1, “...L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati.....”; - Art. 5 , comma 6, “...L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati.....”. 	
4	ANIA	Allegato B	1.2 Tabella A	Capoversi 1 e 2	<p>Nel primo capoverso del paragrafo 1.2 Tabella A dell'Allegato B, si precisa che: <i>“Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” va indicato l'importo delle minusvalenze sospese al netto del relativo onere fiscale”</i>. Tale indicazione in relazione all'effetto fiscale non è, invece, esplicitata per la successiva voce <i>“Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile”</i>.</p> <p>Si propone, pertanto, l'integrazione delle istruzioni per la compilazione delle tabelle per tenere adeguatamente conto dell'imposizione fiscale.</p>	<p>Proposta accolta</p> <p>Le istruzioni per la compilazione delle tabelle “1.2 Tabella A” e “1.3 Tabella B” sono state coerentemente integrate.</p>